



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti, 154  
40018 San Pietro in Casale BO

[www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it](http://www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it)

AREA SERVIZI GENERALI  
SERVIZIO SEGRETERIA  
Tel. 051 66.69.556 fax 051 81.79.84  
[segreteria@comune.san-pietro-in-casale.bo.it](mailto:segreteria@comune.san-pietro-in-casale.bo.it)

# **REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI E PER LA GESTIONE DELL'APPOSITO REGISTRO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29 settembre 2015

## INDICE

<b>Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’ .....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 2 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE .....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 3 – ISTITUZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI.....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 4 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE .....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 5 - CANCELLAZIONE .....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 6 - EFFETTI .....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA .....</b>	<b>pag. 4</b>

## **ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'**

1. Il Comune di San Pietro in Casale, anche in applicazione di quanto definito all'art. 1 c. 11 del proprio Statuto, tutela le unioni civili e pone in essere azioni positive per favorire le pari opportunità e l'integrazione delle stesse nel contesto sociale.
2. Gli atti ed i regolamenti dell'Amministrazione Comunale prevedono condizioni di accesso e di fruizione dei servizi non discriminatorie per le unioni civili, introducendo apposita disciplina, in via prioritaria nei seguenti ambiti:
  - a. formazione, scuola e servizi educativi;
  - b. politiche per i giovani, per i genitori e per gli anziani;
  - c. politiche abitative;
  - d. diritti e partecipazione.Considerato che gli ambiti di intervento sopra richiamati si riferiscono a servizi conferiti per le attività gestionali all'Unione Reno Galliera, è demandata a tale Ente la competenza per l'adeguamento delle procedure e dei regolamenti.
3. Per i fini di cui ai commi precedenti, il Comune di San Pietro in Casale istituisce il registro amministrativo delle Unioni Civili, all'interno del quale sono registrate le coppie che volontariamente ne fanno richiesta.
4. Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento.

## **ART. 2 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

1. Ai fini della registrazione di cui all'art. 1 c. 3 del presente regolamento, si definisce "unione civile" una coppia di persone maggiorenni di sesso opposto o dello stesso sesso, legate da vincolo affettivo, coabitanti ed aventi dimora abituale nel Comune di San Pietro in Casale, ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.P.R. 223/1989 e ss.mm.ii. "Nuovo regolamento dell'anagrafe della popolazione residente".
2. Rappresenta motivo ostativo alla registrazione la sussistenza di vincoli giuridici quali matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ovvero l'iscrizione ad altri registri per il riconoscimento delle unioni civili. E' consentita la registrazione per le persone coniugate purché in presenza dell'annotazione di separazione personale sull'atto di matrimonio.

## **ART. 3 - ISTITUZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI**

1. Il registro è tenuto con le modalità generali di seguito indicate, eventualmente integrabili con successivi atti di natura organizzatoria adottati dagli organi competenti.
2. Con atto dirigenziale, il Direttore dell'Area Servizi Generali approva lo schema del registro e la modulistica finalizzata all'attivazione della procedura; individua, inoltre, l'ufficio responsabile del procedimento di iscrizione, modificazione e cancellazione.
3. Ad avvenuta approvazione dello schema del registro, e comunque prima dell'avvio delle registrazioni, il registro dovrà essere numerato e vidimato a cura del Segretario generale.

## **ART. 4 - MODALITA' DI ISCRIZIONE**

1. L'ufficio competente provvede all'iscrizione previa presentazione della richiesta sottoscritta da entrambi i componenti della coppia, completa della dichiarazione di possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del presente regolamento.
2. L'ufficio competente effettua l'iscrizione previa verifica delle risultanze anagrafiche, con facoltà di disporre il controllo in merito all'effettiva convivenza dei richiedenti.

3. Gli iscritti sono tenuti a comunicare all'ufficio competente le variazioni rilevanti ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel registro.
4. Al termine della procedura di iscrizione, previa verifica delle risultanze anagrafiche, il referente rilascia agli interessati copia della dichiarazione resa ai fini della iscrizione nel registro amministrativo delle unioni civili istituito nel Comune di San Pietro in Casale.

#### **ART. 5 - CANCELLAZIONE**

1. La cancellazione dal registro può avvenire d'ufficio per emigrazione verso altro comune, decesso di entrambi i componenti o cessazione della coabitazione.
2. Qualora invece vengano meno i rapporti affettivi, la cancellazione avviene su richiesta di uno o di entrambi i componenti la coppia. Se la richiesta è presentata da uno solo dei componenti, il Comune provvede a inviare all'altro componente la comunicazione di avvenuta cancellazione dal registro.
3. Qualora l'Amministrazione venga a conoscenza di atti che comportino la decadenza dei requisiti di cui all'art.2, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione, procederà d'ufficio alla dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti senza averne diritto.

#### **ART. 6 – EFFETTI**

1. La presente disciplina non interferisce e non produce effetti in contrasto con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze legislative ed amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.
2. Le procedure di iscrizione, modifica e cancellazione dal registro non comportano alcun effetto automatico sulla posizione anagrafica dei soggetti interessati.
3. Non sussiste alcun obbligo di comunicazione (ad eccezione della comunicazione di cancellazione alla controparte, come indicato al comma precedente) relativa a tali operazioni a carico dell'ufficio competente.
4. Gli interessati, al fine dell'ottenimento di servizi/benefici erogati dal Comune di San Pietro in Casale possono dichiarare l'iscrizione nel registro nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui al DPR 445/2000.
5. In caso di decesso di una delle parti, i benefici attribuiti dal Comune di San Pietro in Casale alla coppia iscritta nel registro come unione civile sono confermati nei confronti del convivente superstite, previa verifica del permanere degli eventuali ulteriori requisiti.

#### **ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni.
2. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati e agli organi della Pubblica Amministrazione o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti riconosciuti alle unioni civili nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

#### **ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA**

1. Il presente regolamento entra in vigore alla scadenza dei termini di pubblicazione della deliberazione approvativa all'Albo Pretorio Comunale.

2. Gli atti di organizzazione e gli adempimenti di cui all'articolo 3, costituenti presupposto necessario per l'operatività del registro, sono adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento.